

Abstract. *In materia di appalto, l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore in difformità da quanto contrattualmente previsto ed in violazione delle regole tecniche deve essere considerato elemento che recide il vincolo fiduciario che giustifica l'affidamento dell'appalto, esponendo l'appaltatore alla determinazione del committente di risolvere il contratto a fronte di lavori che presentino vizi e difetti, imputabili alla negligente ed imperita esecuzione delle opere date in appalto. Il Tribunale di Perugia osserva che, avendo il committente potere di controllo sui lavori eseguiti dall'appaltatore e potendolo richiamare all'osservanza delle regole e prescrizioni violate - potere che si estende fino alla possibilità di sospendere i lavori e di rifiutare la consegna di un'opera che presenti difetti e carenze strutturali, riscontrati, nel caso in esame, anche dal consulente tecnico nell'ambito delle indagini peritali allo stesso demandate - i maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice non possono essere addossati al committente.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S.M. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2001 promossa da:

B.F. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. F.D.M. e dell'avv. M.R. (...) PIAZZA (...) N. (...), PERUGIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA (...), (...) 06100 PERUGIA presso il difensore avv. M.F.D.

OPPONENTE

contro

IMPRESA (...) SAS, con il patrocinio dell'avv. B.A. e dell'avv. E.B. (...) P.ZZA (...), (...) 06122 PERUGIA; elettivamente domiciliato in P.ZZA (...), (...), 06100 PERUGIA presso il difensore avv. B.A.

OPPOSTO

cui è riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2002 promossa da: IMPRESA (...) SAS, con il patrocinio dell'avv. B.A. e dell'avv. E.B. (...) P.ZZA (...), (...), 06122, PERUGIA, elettivamente domiciliato in P.ZZA (...), (...), 06100, PERUGIA presso il difensore avv. B.A.

contro

B.F. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. F.D.M. e dell'avv. M.R. (...) PIAZZA (...), N. (...), 06100 PERUGIA; elettivamente domiciliato in PIAZZA (...), (...), 06100 PERUGIA presso il difensore avv. M.F.D.

CONVENUTO

nonché

P.G. (...), con il patrocinio dell'avv. D.G., elettivamente domiciliato in VIA (...), (...), 06100 PERUGIA presso il difensore avv. G.D.

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 27 novembre 2014, il procuratore della parte IMPRESA (...) SAS ha concluso affinché "IN RITO pregiudizialmente revocare le ordinanze istruttorie in precedenza assunte e rimettere la causa in istruttoria per ivi disporre il richiamo/la sostituzione ad integrazione/ modifica del precedente elaborato (...); NEL MERITO atteso l'esito dell'esperita istruttoria confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando ogni avversa difesa ed eccezione e comunque condannare l'opponente B.F. ovvero il direttore dei lavori P.G. ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore della (...) sas della somma di euro 112.649,58 di cui al predetto titolo monitorio ovvero alla somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge; NEL MERITO ULTERIORIMENTE accertare che la (...) sas è ulteriormente creditrice nei confronti del sig. B.F., per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione notificato in data 14.1.2002 della somma complessiva di euro 169.907,28 e per l'effetto condannare B.F. ovvero il direttore dei lavori P.G., ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore della (...) sas della somma sopra indicata ovvero alla somma minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge; IN OGNI CASO rigettare perché totalmente infondate, atteso l'esito dell'esperita istruttoria, tutte le avverse domande compresa quella svolta in via riconvenzionale dal sig. B.F., condannare COMUNQUE il B.F. all'integrale pagamento refusione delle spese tutte del presente procedimento per compensi e spese non imponibili nonché dell'esperita CTU avendo oltretutto parte convenuta immotivatamente rifiutato l'offerta conciliativa transattiva formulata dalla concludente (*ex* art. 91 co. II c.p.c.) all'udienza del 19.11.2013.

Il procuratore della parte B.F., concludeva come da memoria *ex art.* 183 co. V del 18.12.2003; il procuratore della parte P.G. concludeva come da comparsa di costituzione e risposta come integrata da memoria *ex art.* 183 co. V del 19.12.2003.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di impugnazione del decreto monitorio, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena in merito alla fondatezza della pretesa di pagamento fatta valere dall'opposto in cui, invertita la posizione formale delle parti, l'accertamento del credito deve svolgersi secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, deve rilevarsi che, con l'ingiunzione di pagamento n. (...)/2001, l'impresa di costruzioni indicata in epigrafe quale opposta aveva chiesto, ed ottenuto, di ingiungersi il pagamento della somma risultante dalle fatture nn. 48, 62 ed 88, tutte dell'anno 2001, emesse sulla base dei certificati di pagamento del D.L. relativi alle opere eseguite, per stati di avanzamento, in esecuzione del contratto di appalto in data 20 agosto 2000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un immobile di proprietà dell'opponente danneggiato dal terremoto del 1997.

L'ingiunzione di pagamento veniva opposta dal committente dei lavori il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta in relazione al preteso credito di cui alle fatture nn. 48/2001 e 62/2001, in quanto oggetto di cessione in favore della banca M.P.S., notificategli e mai revocate; contestava, altresì, la sussistenza e l'esigibilità del preteso credito in quanto le opere realizzate erano inferiori alla quota del 50% delle opere appaltate, al cui raggiungimento era invece contrattualmente condizionato il pagamento della seconda *tranche* del corrispettivo pattuito, ed erano inoltre gravemente viziati. Rappresentava, quindi, che il contratto di appalto si fosse risolto per fatto e colpa dell'appaltatrice che, a fronte dei vizi e difetti delle opere realizzate, aveva ingiustificatamente sospeso i lavori senza riassumerli nonostante l'espressa diffida notificata nel maggio 2001, rendendosi così responsabile dei danni derivanti dall'omessa ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'erogazione del contributo pubblico di cui fruiva le opere appaltate.

Con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2002, la medesima impresa appaltatrice aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 169.907,28 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze contrattuali della parte committente, come formalizzati in apposite "riserve" apposte alla contabilità dei lavori eseguiti al 30 maggio 2001, domanda alla quale aveva resistito il committente, chiedendo di chiamare il causa il geom. P., quale direttore dei lavori, al fine di essere "tenuto indenne" "da ogni e qualsivoglia pretesa".

I due procedimenti venivano riuniti, in quanto relativi al medesimo rapporto contrattuale rispetto al quale si pone, quale aspetto centrale e sostanziale della *res controversa*, l'attribuzione dell'imputabilità dell'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Dato atto che le conclusioni rassegnate dall'opposta, nonostante, in disparte il dato letterale delle differenti formule terminative impiegate, sono comunque tese al riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria proposta in via monitoria (sia essa letteralmente espressa nel senso di "rigetto" di tutte le domande avversarie come nell'atto introduttivo ovvero nella memoria autorizzata ai sensi del previgente art. 183 co. V c.p.c. quale "conferma" del d.i. opposto), la prima questione da affrontare è quella relativa alla (attuale) titolarità del credito corrispondente all'importo delle fatture nn. 48/2001e 62/2001.

Con riferimento a quale questione deve rilevarsi che, sulla scorta della disamina dei dati documentali evincibili dalle produzioni di parte (segnatamente, la missiva depositata da parte opposta come doc. n. 42), appare che la cessione *pro solvendo* del credito in favore della Banca M.P.S. fosse funzionalmente collegata ad una anticipazione creditizia, tesa alla mobilitazione del credito a decorrenza differita. Pur comportando lo sconto la disponibilità del credito in favore della banca, resta fermo che il diritto di quest'ultima di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata diviene esercitabile a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto che, operando quale condizione sospensiva dell'obbligo dello scontatario, presuppone non già l'intervenuta escussione bensì l'inutile richiesta al terzo ceduto del pagamento, con la conseguenza che ove consti (come nel caso in esame in cui l'opponente aveva formalmente comunicato alla banca cessionaria "l'inesistenza del credito", vds. doc. n. 21 della produzione dell'opponente) il rifiuto di pagamento la banca ha l'onere di restituire impregiudicato il credito allo scontatario affinché questi possa esercitare (come è del resto avvenuto nel caso in esame) le azioni che gli competono.

3. Affermata pertanto la titolarità attiva in capo alla società "(...)" s.a.s. del credito fatto valere in via monitoria, deve rilevarsi quanto segue.

Le opere eseguite fino al maggio 2001, epoca in cui si "interrompeva" l'esecuzione del rapporto contrattuale mediante la riconsegna del cantiere (vds. doc. 32 della produzione di parte B.), erano quelle descritte dalla relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo in data 4 febbraio 2007: *l'opera era un vero e proprio cantiere ... tutti i locali sono parzialmente o interamente al grezzo ed in corso di ristrutturazione*; i lavori realizzati presentavano, inoltre, difformità e vizi di realizzazione delle opere di consolidamento delle strutture così come commissionate, così come riaffermato anche all'esito delle operazioni di consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio di merito, erano presenti *"difetti strutturali che avevano generato la necessità dei ripristini poi messi in atto dalla committenza con un altro direttore dei lavori"*.

Facendo rinvio alla relazione depositata all'esito dell'accertamento tecnico preventivo per quanto attiene alla descrizione dei difetti e delle difformità che, essendo del tipo di quelli descritti a pag. 30 e ss. dell'elaborato di consulenza di ATP (assenza di rete; sovrapposizione della rete stessa per una maglia invece che con due; presenza di 33 ganci di collegamento sui 39 contrattualmente previsti, penetrazione dei ganci in muratore inferiore a quella di progetto; assenza di riempimento del

cassero con malta antiritiro), influivano sul collaudo strutturale delle opere (è rimasta infatti in tal senso non smentita l'osservazione di cui alle pagg. 25 e 26 della relazione di parte opponente a firma del dr. P.P.R. riscontrata obiettivamente dalle deficienze strutturali evidenziate dal consulente d'ufficio), tanto che il contributo pubblico veniva erogato solo successivamente alle varianti eseguite in ripristino sulla base dei lavori progettati e diretti dall'ing. R., succeduto al geom. P. nella direzione dei lavori.

Pertanto, in presenza di siffatta situazione, oltre che in relazione ai vistosi e significativi difetti di natura estetica della struttura di copertura in legno lamellare ed all'intonacatura delle pareti esterne (lavorazione quest'ultima che rendeva, peraltro, impossibile la realizzazione dei ganci di collegamento passanti come previsti in progetto), pare francamente assai arduo riscontrare positivamente la tesi della impresa appaltatrice relativamente all'addebitabilità della sospensione dei lavori alla mancanza di istruzioni e di collaborazione da parte della committenza "sulle modalità esecutive dei lavori residui" (cfr. missiva dell'impresa appaltatrice in data 22 maggio e 10 luglio 2001): in presenza di difetti strutturali, tali da comportare la necessità di opere di ripristino delle strutture, realizzate in violazione delle previsioni di progetto e delle regole dell'arte, appare indiscutibilmente "avventata" la determinazione dell'impresa di procedere all'approntamento ed alla realizzazione delle opere di finitura e rende, sotto altro aspetto, non giustificata la determinazione espressa nelle missive intervenute tra le parti di sospendere i lavori in attesa di direttive e determinazione del committente in merito alle realizzazioni di opere di finitura, essendo evidente, al contrario, che dette lavorazioni presupponevano invece l'avvenuta esecuzione "secondo le regole dell'arte" delle opere strutturali fino a quale momento realizzate.

Era, quindi, la determinazione del committente di risolvere il contratto a fronte di lavori che presentavano vizi e difetti ad essere addebitabile ad un comportamento imputabile alla negligente ed imperita esecuzione dei lavori dati in appalto, giacché l'esecuzione dei lavori in difformità da quanto contrattualmente previsto e in violazione delle regole tecniche è certamente elemento che recide il vincolo fiduciario che giustifica l'affidamento dell'appalto (e ciò senza considerare che la disponibilità alle opere di ripristino era manifestata dall'impresa in termini di generica rassicurazione, richiedendo comunque "verifiche e constatazioni in modo certo" da parte del D.L. e sulla dichiarata affermazione della riconducibilità dei difetti della copertura ad una "tolleranza strutturale dei materiali impiegati"; vds. missiva in data 10 luglio 2001).

4. Tale ricostruzione priva di pregio la richiesta dell'appaltatore di pagamento delle "riserve", come richiesto con la citazione notificata il 14 gennaio 2002: le asserite conseguenze pregiudizievoli dedotte dall'impresa appaltatrice (maggiori oneri per insufficiente cooperazione del committente e del suo DL; forzato fermo del cantiere; ritardo nell'avvio dei lavori avvio delle opere in condizioni meteorologiche avverse) non sono invero riconducibili ad un atteggiamento "pretestuoso e *contra legem*" del committente, essendo al contrario emerso - vds. relazione di consulenza tecnica d'ufficio

in data 30 luglio 2014 alle p. 7 ss. - che non si è riscontrata alcuna opera, ancorché variata rispetto a quanto previsto nell'elenco prezzi (ad esempio tetto ...) che possa aver inciso sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei lavori e conseguentemente abbia generato oneri economici ulteriori a carico dell'impresa ed essendo, altresì, riscontrati difetti esecutivi relativamente all'intonaco ed al massetto armato ed ai relativi collegamenti ed un erroneo ed insoddisfacente montaggio della copertura lamellare (relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 30 luglio 2014 alle p. 9 ss.).

In ordine alla valutazione delle "riserve", assimilabili sotto il profilo giuridico a variazioni necessarie del progetto imputabili, secondo la prospettazione dell'impresa appaltatrice, a colpa del committente (valendo in caso di variazione necessaria non imputabile a colpa la differente disciplina di cui all'art. 1660 cod. civ.) e come tali fonte di un obbligo risarcitorio con riferimento ai maggiori oneri asseritamente sostenuti dall'impresa, valgono, sotto il profilo tecnico, le considerazioni espresse dal I consulente tecnico d'ufficio alle pag. 15 e ss. dell'elaborato scritto: le conclusioni rassegnate sono infatti coerenti con il quadro giuridico di riferimento di cui sopra giacché, esclusa l'addebitabilità al committente della sospensione dei lavori a fronte del legittimo esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dell'opera nel corso dei lavori da parte del committente, i maggiori oneri asseritamente sostenuti non possono essere addossati al committente che aveva il potere di controllo sui lavori eseguiti e che poteva legittimamente richiamare l'appaltatore all'osservanza delle regole e delle prescrizioni violate fino a sospendere i lavori e rifiutare la consegna di un'opera che presentava "evidenti vizi estetici" e soprattutto carenze strutturali (e ciò anche per la riserva n. 6, atteso che la diminuzione dell'importo contrattuale è da ricondurre all'esercizio del potere di controllo del committente sull'andamento del cantiere e per la riserva n. 8, atteso che il pagamento presupponeva la corretta esecuzione dei lavori relativi ai SAL via via consegnati).

Una valutazione separata meritano la riserva n. 4 e n. 5; la prima, per non potersi riconoscere alcun corrispettivo per i maggiori oneri sostenuti per la copertura provvisoria apposta durante l'esecuzione dei lavori nella stagione invernale, laddove si consideri che - secondo quanto riscontrato in sede di accertamento tecnico preventivo - "il ctu ha preso visione degli ulteriori danni lamentati dal committente conseguenti ad infiltrazioni di acqua verificatesi all'interno dei locali attualmente non oggetto di opere edili interne", oltre che "dei modesti segni di umidità quasi esclusivamente sul posteriore dei mobili". Per quanto il danno da infiltrazione non rilevi in sé (e ciò in ragione della necessità di demolire quanto realizzato in quanto il progetto prevedeva, difformemente dal realizzato, la realizzazione di intonaco con rete elettrosaldata), l'inadeguata esecuzione delle opere provvisorie, direttamente riscontrata dai segni delle infiltrazioni nei locali sottostanti e dall'ammaloramento dei mobili ivi riposti, esclude la riconoscibilità di ogni forma di compenso a tale titolo.

La sola "riserva" n. 5, invece, rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'utilizzo dei ponteggi per gli otto mesi di durata del cantiere, pari all'importo di cui a p. 19 della relazione scritta.

5. Tanto rilevato, quindi, in ordine alle variazioni intervenute nel corso dei lavori ed alla sostanziale mancata incidenza del relativo onere (fatto salvo il limitato importo di cui sopra) in ragione dell'imputabilità all'appaltatore della sospensione dei lavori, deve rilevarsi, quanto alla verifica del corrispettivo spettante per le lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice, come la complessità dell'indagine postuma affidata al consulente d'ufficio avrebbe richiesto la disponibilità da parte del consulente tecnico d'ufficio di un dato documentale lineare ed univoco (e tale non era la prima contabilità "(...)", per il solo fatto che, espressamente, i primi certificati di pagamento erano sottoscritti con le annotazioni "da verificare" ovvero "quantità provvisorie" (vds. doc. 22 depositato da parte B).

Nell'ambito di tale problematica (una prima contabilità "P.", una seconda contabilità P. che rivedeva la prima, una terza contabilità redatta dall'ing. R. nell'ambito del procedimento amministrativo per il collaudo strutturale delle opere), il consulente d'ufficio, senza procedere affatto ad un mero rinvio ai precedenti elaborati, dava adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento tecnico.

Dato atto che, sotto il profilo strettamente processuale, la contabilità R. era depositata da parte convenuta in allegato alla memoria autorizzata ai sensi del previgente art. 184 c.p.c. quale allegato n. 30 (depositata quindi in data 15 gennaio 2005 unitamente alla concessione contributiva rilasciata dal Comune di (...) all'esito dell'approvazione del suddetto progetto di variante), deve infatti rilevarsi che, escluso ogni aspetto di inutilizzabilità tempestivamente prodotto e consistente in una perizia redatta non già in vista e con finalità contenziosa ma nell'ambito del procedimento amministrativo per la fruizione del contributo pubblico cui era ammesso l'intervento edilizio), lo stesso ben poteva costituire elemento di valutazione ed esame critico da parte del consulente tecnico d'ufficio.

L'ampia digressione delle parti sul punto, anche nei rispettivi scritti conclusionali, non tiene in considerazione che, una volta abbandonata la via conciliativa inutilmente intrapresa (e faticosamente percorsa cercando di mediare tra le avverse posizioni, anche indicando delle ipotesi ricostruttive che valessero a contemperare le opposte posizioni nella ineludibile consapevolezza della difficoltà operativa di un accertamento strutturale postumo ad anni di distanza dall'effettuazione dei lavori ed a opere di ripristino effettuate e rispetto alla quale non può certo valutarsi come non consono l'atteggiamento del committente rispetto ad una pretesa di pagamento che non appariva consona rispetto all'esito degli accertamenti che, anche a quel momento, avevano consegnato le operazioni di consulenza tecnica), non restavano che gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova: in tal senso, considerato che la prova della misura del corrispettivo grava sulla parte richiedente, mancano i presupposti per attribuirsi rilievo alla contabilità unilateralmente redatta dall'impresa. Ed invero, la contabilità redatta dall'impresa non corrispondeva né alla contabilità riscontrata dal direttore lavori né alla contabilità che aveva redatto, nell'ambito del procedimento amministrativo di ammissione al contributo pubblico, il professionista

successivamente incaricato delle variazioni strutturali necessarie a porre rimedio ai riscontrati difetti; e ciò tanto più ove si consideri che la stessa muoveva da un presupposto riconosciuto errato, ossia dell'addebitabilità alla committenza dei maggiori oneri incontrati nel corso dei lavori nonché aveva contabilizzato anche le opere che presentavano le riscontrate carenze strutturali. L'utilizzo della "prima contabilità P." è poi escluso dall'osservazione di cui a p. 30 della relazione di consulenza tecnica, essendo sufficiente considerare, ai fini dell'inattendibilità di tale prima contabilità, che la stessa "conteggiava la realizzazione del tetto ventilato ofte invece non è stato posto in opera".

Dovendo fare quindi riferimento alla "seconda" contabilità redatta dall'originario direttore dei lavori e quindi a quella redatta dal successivo professionista che gli succedeva nell'incarico (e che era destinata all'inoltro ad un ente pubblico che la riscontrava tramite l'erogazione del contributo), non è priva di pregio la soluzione percorsa dal consulente d'ufficio il quale, pur riconosciuta la correttezza dell'impostazione "di fondo" della contabilità R., ha ritenuto di operare un valore medio delle due contabilità sopra citate non già per spirito semplicistico quanto "al fine di compensarne le differenze in mancanza di altre possibilità di concrete elaborazioni dei dati", dovendosi altrimenti redigere un nuovo progetto strutturale su basi ipotetiche ed incerte, nell'ambito dello svolgimento di un approccio critico, tenuto conto della profonda trasformazione subita dai luoghi nel corso delle opere realizzate, giacché l'intero intervento è stato completato da altra impresa con sovrapposizione di fasi e di lavori oggi non più riscontrabili oggettivamente" (cfr. p. 10 ss. nonché p. 30 ss. *passim* dell'elaborato di consulenza tecnica).

In definitiva, pertanto, l'importo dei lavori doveva essere quantificato in misura pari all'importo di euro 209.738,43 (ossia lire 406.110.231 di vecchie lire), che sommato quanto riconosciuto per oneri aggiuntivi per i due mesi di ponteggi, porta ad euro 210.268,42, al netto dell'IVA e quindi 231.295,26.

6. Venendo quindi alla quantificazione del costo delle opere di ripristino, può essere fatto pieno ed integrale rinvio, per la discussione degli aspetti tecnici, alla relazione di consulenza tecnica di ufficio, avendo il consulente sviluppato un percorso argomentativo coerente e, soprattutto, congruamente e puntualmente argomentato in replica alle osservazioni provenienti dai rispettivi consulenti di parte (si vedano le p. 25 ss. la questione della densità dei diatoni per unità di superficie nonché in ordine alla impraticabilità delle differenti soluzioni prospettate dal consulente di parte dell'appaltatore a p. 33 ss.), onde il costo delle opere di ripristino deve essere stimato in euro 33.165,56.

Per quanto attiene al deprezzamento di valore conseguente ai vizi estetici della copertura, deve rilevarsi come il consulente tecnico d'ufficio avesse determinato forfettariamente l'aliquota di deprezzamento in misura di lire 5.000.000 del vecchio conio (avendo applicato, come riconosciuto a p. 27 una detrazione del 10 % per le travi lamellari e un importo a corpo per il resto) in un'ottica conciliativa. Orbene, considerata l'incidenza del difetto, che era qualificata come "vistosa" in sede di accertamento tecnico preventivo (dove erano descritti "grossolani difetti" "evidenti anche ad un

occhio poco esperto”), le osservazioni sul punto del consulente di parte convenuta appaiono condivisibili onde l’importo da addebitare a tale voce ben può essere valutato, applicando una aliquota percentuale maggiorata, in un importo di 10.000,00 euro in moneta corrente.

Sono altresì da riconoscere in favore del committente, trattandosi di danni patrimoniali direttamente sostenuti conseguenti all’intervento di ripristino che si rendeva necessario per porre rimedio ai riscontrati difetti e carenze strutturali, il compenso richiesto dall’ing. R., pari ad euro 15.000,00 o (vds. doc. 44 di parte B.) nonché il costo per l’installazione del secondo ponteggio pari ad euro 5.116,52 (necessario per la esecuzione delle opere di ripristino), le spese tecniche per i lavori di progetto e DL dei ripristini nonché gli esborsi sostenuti e documentati per le opere non sanabili per euro 12.787,77 (doc. 30 parte B. e fatture depositate come doc. 41, 42 e 43).

Compete altresì in favore del committente la refusione degli oneri finanziari maturati sul conto corrente aperto per l’erogazione del contributo pubblico, che a termini di contratto (art. 7) dovevano fare carico all’impresa appaltatrice, e che erano riconducibili agli acconti direttamente prelevati sulla giacenza di detto conto dove, a causa della sospensione dei lavori addebitabile all’impresa appaltatrice in quanto riconducibile alla difettosa esecuzione delle opere strutturali, non veniva accreditata fino al 21 gennaio 2003 la seconda rata del contributo pubblico (vds. documento n. 38 della produzione di parte B.) e pari ad euro 10.027,17.

In ordine agli “ulteriori danni” pretesi dal committente, quantificati in euro 20.000,00, deve rilevarsi come, esclusa ogni rilevanza a voci di danno non patrimoniale (essendo all’evidenza estraneo dal contenuto dell’appalto un dovere di protezione di doveri assoluti), non può essere riconosciuta che la somma di euro 6.075,30, pari all’importo del contributo mensile di lire 600.000, di cui il B. non aveva usufruito da marzo 2002 sino alla dichiarata agibilità del proprio immobile, da addebitare all’impresa appaltatrice quale spesa sostenuta in ragione dell’interruzione dei lavori appaltati volti al recupero della propria abitazione danneggiata dal sisma oggetto del contratto di appalto.

Compete altresì al committente la detrazione dello sconto contrattualmente pattuito in misura del 5% sull’importo delle opere realizzate: ed invero, la previsione pattizia della corresponsione dell’importo corrispondente in lavori “di completamento ed in variante”, costituisce non già una condizione per il riconoscimento della pattuita detrazione bensì una mera modalità esecutiva di erogazione di quanto pattuito, onde l’interruzione del rapporto economico prima che l’impresa procedesse ai lavori di completamento non fa venir meno il presupposto per l’applicazione della riconosciuta detrazione che, essendo stata pattiziamente convenuta, deve essere riconosciuta su quanto realizzato, salvo il fatto che la stessa non poteva essere corrisposta “in lavori di completamento”, stante la risoluzione del rapporto contrattuale addebitabile all’appaltatore, dovendo quindi operare quale detrazione sul realizzato e dunque per una somma pari ad euro 8.888,71 (importo calcolato sulle opere realizzate al netto dei costi di ripristino e delle opere non sanabili).

Pertanto, dovendosi operare la compensazione tra le opposte ragioni creditorie derivanti dall'esecuzione dell'appalto ne deriva che l'importo che compete all'impresa, detratto il costo delle opere di ripristino, i vizi non sanabili e le altre voci di danno riconosciute al committente, ammonta ad euro 130.234,40.

Tenuto conto degli acconti per euro 155.551,65 già versati dal committente (fatto questo rimasto non contestato in quanto reciprocamente presupposto dalle rispettive difese delle parti), ne segue che risulta un credito, a titolo risarcitorio, a favore del committente pari ad euro 25.317,25.

7. In conclusione, pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in accoglimento parziale della domanda proposta con la citazione notificata in data 14 gennaio 2002 nei limiti di cui sopra, nonché in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte B., l'impresa (...) deve essere condannata al pagamento della somma di euro 25.317,25, oltre interessi legali dal momento della domanda, computati quali interessi "compensativi" sulla mancata disponibilità delle somme oggetto degli esborsi già sostenuti per porre rimedio ai riscontrati difetti e vizi delle opere.

8. La domanda introdotta con la chiamata del terzo resta assorbita nelle conclusioni di cui sopra, onde, anche in considerazione dell'esito della lite, le spese di lite relative al chiamato devono essere interamente compensate.

9. Nel rapporto introdotto tra le parti principali, le spese, in ragione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'impresa (...), liquidandole secondo il D.M.55/2014,

vigente al momento dell'esaurimento della presente fase processuale sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda introdotta con il ricorso monitorio, entro il quale si colloca anche la domanda riconvenzionale dell'opponente. Non assume invero alcun rilievo in merito al governo delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, il riconoscimento della "riserva" n. 5 con limitato riferimento alla protrazione per due mesi del ponteggio.

Le spese costituite dal compenso liquidato, come da rispettivi decreti di liquidazione, in favore del consulente tecnico d'ufficio - sia nella fase di ATP che nella fase contenziosa - sono da porre definitivamente a carico della parte Impresa (...) S.a.S., in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In accoglimento dell'opposizione proposta con l'atto introduttivo del giudizio n. (...)/2001, revoca il D.I. opposto n. (...)/2001);
- In parziale accoglimento, nei limiti e nei termini di cui in parte motiva, della domanda proposta con il procedimento riunito n. (...)/2002 e in accoglimento della domanda riconvenzionale

proposta da F.B., condanna l'IMPRESA (...) SAS al pagamento della somma di euro 25.317,25, oltre interessi legali dal momento della domanda;

- Dichiara assorbita nelle precedenti determinazioni, la domanda proposta con l'atto di chiamata in causa, compensando le spese di lite relative a tale rapporto processuale;

- Condanna quindi la parte IMPRESA (...) SAS alla refusione alla parte B. delle spese di lite, che si liquidano in € 350,00 per spese ed in euro 21.387,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario pari al 15% del compenso per spese generali, ponendo definitivamente a carico di IMPRESA (...) SAS le spese sostenute per i compensi liquidati al CTU.

Perugia, 18 maggio 2015

Il Giudice